

migratoria in n. 4 AA.TT.CC. della Regione Sicilia, per di più senza imporre il rispetto dell'indice massimo di densità venatoria, senza la preventiva verifica della sostenibilità del prelievo ed il preventivo consenso degli organi di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia; ciò costituisce violazione dell'art. 14 dello Statuto regionale, dei principi fondamentali della legge quadro nazionale n. 157/1992 in materia di gestione programmata della caccia (art. 14) ed elusione del giudicato discendente dalla sentenza della Corte Costituzionale 10-12 gennaio 2000 n. 4, in quanto il Legislatore regionale consente siffatta spropositata mobilità cdi circa 50.000 cacciatori per la fauna migratoria con possibilità di rischiosissime concentrazioni contro il principio cardine della legge quadro nazionale 157/1992 di "legare il cacciatore al territorio", al di fuori del rispetto del limite massimo di densità venatoria e di verifica sia delle condizioni ambientali che della consistenza delle specie (in violazione dell'altro principio cardine della normativa primaria che impone di rapportare il prelievo venatorio alla consistenza delle specie faunistiche);

(si richiama in proposito la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale sul rispetto della legge 157/1992 che ha fissato "*uno standard minimo di tutela della fauna il cui soddisfacimento è riservato dall'art. 117, seconda comma, lettera s) della Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato*", senza che sul punto possano influire eventuali norme statutarie delle Regioni ad ordinamento speciale attributive alle stesse di competenze esclusive in materia di caccia - cfr. Corte Cost., 25